

Restituita - Visto si stampi in data 21/07/2021 15:45:26

Firmata da: BERTI

N. 2916

PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni in materia di conflitto di interessi dei titolari di cariche politiche beneficiari di erogazioni di Stati esteri

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2916

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati BERTI, ASCARI, BUFFAGNI, CABRAS, CARABETTA, MAURIZIO CATTOI, CORNELI, DE CARLO, DI LAURO, D'ORSO, EMILIOZZI, FARO, FLATI, GIULIODORI, GRIPPA, LIUZZI, MENGA, OLGIATI, ORRICO, PENNA, RAFFA, ROMANIELLO, SERRITELLA, SPADONI, VIANELLO, VILLANI

Disposizioni in materia di conflitto di interessi dei titolari di cariche politiche beneficiari di erogazioni di Stati esteri

Presentata il 1° marzo 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! – La Costituzione, all’articolo 67, prevede che «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione (...)».

Chi ha l’onore e il dovere di servire il popolo italiano nelle istituzioni della Repubblica non può accettare denaro da Stati esteri o da enti controllati da tali Stati: altrimenti rischia, anche inconsapevolmente, di essere influenzato da interessi stranieri e di non fare gli interessi del popolo che rappresenta. Il nostro Paese ha scoperto che, attualmente, questo rischio è reale e concreto.

L’internazionalismo e il dialogo tra i popoli e tra i loro rappresentanti sono un valore aggiunto, ma il ruolo di rappresentare funzionalmente l’interesse nazionale all'estero è riservato al Governo, in particolare al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al corpo diplomatico. La cosiddetta «diplomazia parlamentare», cioè la partecipazione dei parlamentari a *forum* internazionali o a gruppi di amicizia parlamentare, è uno strumento valido per creare connessioni tra i popoli e le loro istituzioni. Questi strumenti di diplomazia parlamentare, però, non prevedono l’erogazione di compensi aggiuntivi, né da parte dell’organizzazione internazionale di cui il rappresentante è membro, né tantomeno da parte dello Stato con cui si intrattengono relazioni. Vi è, nella migliore delle ipotesi, un rimborso ottenibile dalla Camera di appartenenza, per le spese di vitto e di alloggio, debitamente rendicontate.

Nel caso dei rapporti bilaterali di carattere personale e intrapresi per iniziativa personale, il rischio di influenza è altissimo nel caso in cui siano accompagnati dalla contestuale accettazione di somme di denaro o altre utilità di rilevante valore da parte di uno Stato estero. Con la presente proposta di legge, dunque, s’intende proteggere la

genuina rappresentanza degli interessi della nazione durante il mandato parlamentare o governativo.

Si segnala, a questo riguardo, che il tribunale di Milano ha condannato (in primo grado) a quattro anni di reclusione per corruzione un ex deputato italiano per aver ricevuto mezzo milione di euro (e per aver accettato la promessa di almeno 10 milioni di euro) al fine di orientare il voto, nell'ambito della partecipazione all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, per ottenere la riezione di un rapporto sui prigionieri politici nell'Azerbaijan, a vantaggio del Governo azero.

In una democrazia rappresentativa è pacifico che i membri del Parlamento siano preposti alla rappresentanza degli interessi della nazione che li ha eletti. Per definire il significato di «nazione» – identificabile con quello di comunità statale – possiamo richiamare la nozione di «sintesi delle generazioni passate, presenti e future», considerando il «popolo nella sua continuità ideale» (Crisafulli).

Con la presente proposta di legge si intende introdurre un procedimento sanzionatorio fondato sulla considerazione del fatto che il bene giuridico tutelato – l'indipendenza dei rappresentanti delle istituzioni da influenze straniere, incompatibili con il principio enunziato dall'articolo 54, secondo comma, della Costituzione, con la funzione attribuita dall'articolo 67 e con il giuramento prescritto dall'articolo 93 della medesima – risulta concretamente messo in pericolo non nel momento dell'«esercizio delle (...) funzioni o dei (...) poteri» (come prevede l'articolo 318 del codice penale, applicato al caso menzionato affrontato dal tribunale di Milano), ma nel momento stesso dell'accettazione di contributi, prestazioni o altre forme di sostegno per un valore superiore a 5.000 annui. La condotta contraria ai doveri del titolare della carica è sanzionabile per le erogazioni accettate sia durante lo svolgimento dell'incarico sia nell'anno successivo alla cessazione dello stesso, per evitare il fenomeno cosiddetto delle «porte girevoli».

Il disvalore sociale della condotta citata è già stato colto nella legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici», la quale ha imposto ai partiti e movimenti politici il divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da Governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia.

Esistono certamente al mondo, anche nella società occidentale, esponenti politici che, dopo la conclusione del mandato, accettano somme di denaro o altre utilità in cambio della propria partecipazione come relatori a eventi internazionali: ciò è tuttavia cosa ben diversa rispetto alla condotta di chi ottiene tali benefici mentre ricopre incarichi di rappresentanza politica.

La presente proposta di legge, dunque, disciplina il conflitto di interessi che sorge, a carico di chi rivesta lo *status* di rappresentante della nazione, con l'accettazione di contributi da entità straniera.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i deputati e i senatori della Repubblica, i presidenti delle regioni e i componenti delle giunte regionali non possono accettare, durante il proprio mandato e nell'anno successivo alla cessazione dello stesso, contributi, prestazioni o altre utilità di valore complessivo superiore a 5.000 euro in ragione d'anno erogate, anche indirettamente, da Governi o da enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia.
2. Il divieto stabilito dal comma 1 non si applica per le remunerazioni e le pensioni alle quali i soggetti ivi indicati abbiano diritto per attività prestate prima dell'assunzione della carica.
3. Il divieto stabilito dal comma 1 non si applica per i contributi, le prestazioni e le altre utilità percepite, nell'anno successivo alla cessazione del mandato, da chi percepiva un'erogazione di eguale natura, da parte dello stesso soggetto estero, prima di assumere la carica di cui al medesimo comma 1.

Art. 2.

(Dichiarazioni e accertamento)

1. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 1, entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, trasmettono all'Autorità nazionale anticorruzione copia della medesima dichiarazione, presentata all'amministrazione finanziaria.
2. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1, i soggetti ivi indicati trasmettono all'Autorità nazionale anticorruzione una dichiarazione, resa nelle forme previste dall'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale indicano i contributi, le prestazioni e le altre utilità, provenienti dagli Stati, dagli enti e dalle persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, da essi percepiti nell'anno precedente, il valore di ciascuno di essi e la causa dell'erogazione.
3. L'Autorità nazionale anticorruzione verifica le dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in quanto compatibili.
4. Le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dei commi 2 e 3 sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle

pubbliche amministrazioni. È garantita la partecipazione dell'interessato al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. L'Autorità nazionale anticorruzione, ove accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 1, lo dichiara con proprio provvedimento motivato, nel quale sono indicati i contributi, le prestazioni e le altre utilità la cui accettazione costituisce violazione del divieto. Il provvedimento è immediatamente comunicato al soggetto interessato.

Art. 3.

(Impugnazioni)

1. Contro il provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo 2 è ammesso ricorso alla corte di appello di Roma.

2. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all'Autorità nazionale anticorruzione nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato.

3. Il ricorso è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti che il ricorrente intende produrre nel giudizio, nel termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione ai sensi del comma 2.

4. Il Presidente della corte di appello, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza per la discussione dell'opposizione, da tenersi in camera di consiglio entro i successivi trenta giorni. Il decreto è notificato immediatamente alle parti a cura della cancelleria. L'Autorità nazionale anticorruzione può depositare memorie e documenti entro il decimo giorno precedente la data dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.

3. All'udienza, la corte di appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro trenta giorni.

7. Con la sentenza la corte di appello può respingere il ricorso, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento, o accoglierlo, annullando in tutto o in parte il provvedimento.

8. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, all'Autorità nazionale anticorruzione ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Pubblicazione dei provvedimenti)

1. Decorso il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 3 ovvero, in caso di presentazione di ricorso, quando questo sia stato respinto con sentenza definitiva, l'Autorità nazionale anticorruzione pubblica il provvedimento nel proprio sito *internet* e lo trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 5.
(Ineleggibilità e incompatibilità)

1. All'accertamento della violazione del divieto di cui all'articolo 1 conseguono l'ineleggibilità e l'incompatibilità rispetto alle cariche indicate nel comma 1 per cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 4.

Art. 6.
(Sanzione penale)

1. Quando la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, non sia presentata nel termine ivi previsto, ovvero risulti non veritiera o incompleta, si applica la pena prevista dall'articolo 328, primo comma, del codice penale.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'Autorità nazionale anticorruzione riferisce all'autorità giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.